

LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 30 01 1984 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 15 2 1984 N. 7

Norme per la protezione della flora spontanea.

ARTICOLO 1

La Regione con la presente legge in attuazione di quanto previsto dall' articolo 4 secondo comma dello Statuto dagli articoli 66 e 83 del dPR 24 luglio 1977 n. 616 e dall' articolo 10 della legge 27 dicembre 1977 n. 984 tutela il patrimonio floristico spontaneo per quanto riguarda sia le singole specie sia le comunita' vegetali con particolare riferimento alle entita' in pericolo di estinzione sul territorio regionale.

ARTICOLO 2

E' vietata a chiunque ivi compreso il proprietario del fondo salvo si tratti di terreno messo a coltura la raccolta l' asportazione il danneggiamento e la detenzione delle specie di piante spontanee e loro parti da considerarsi molto rare in Liguria elencate nella tabella A allegata alla presente legge.

ARTICOLO 3

Delle specie di piante spontanee e loro parti soggette a progressiva rarefazione sul territorio ligure elencate nella tabella C allegata alla presente legge e' consentita la raccolta di non piu' di cinque esemplari al giorno a persona ivi compreso il proprietario del fondo salvo si tratti di terreno messo a coltura. Gruppi e comitive organizzate composte di oltre dieci persone non possono complessivamente raccogliere piu' di cinquanta esemplari al giorno per ciascuna delle specie di cui al primo comma.

ARTICOLO 4

E' vietato estirpare o danneggiare gli organi sotterranei delle specie di piante elencate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge salvo che si tratti di attivita' colturali. La raccolta delle specie elencate nella tabella C allegata alla presente legge deve avvenire evitando di scavare alla base delle piante d' estrarre o comunque danneggiare i loro organi sotterranei.

ARTICOLO 5

Gli elenchi di cui alle tabelle A B e C allegate alla presente legge possono essere modificati con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta.

ARTICOLO 6

E' vietato il commercio tanto allo stato fresco quanto allo stato secco delle specie di piante spontanee elencate nelle tabelle A B e C allegate alla presente legge.

ARTICOLO 7

E' vietato a chiunque ivi compreso il proprietario del fondo salvo si tratti di terreno messo a coltura la raccolta l' asportazione il danneggiamento e la detenzione delle piante pulvinate (a cuscinetto) elencate nella tabella B allegata alla presente legge.

ARTICOLO 8

Sono considerate protette le piante officinali spontanee elencate a norma dell' articolo 1 della legge regionale 10 aprile 1982 n. 18. La raccolta delle piante officinali e' soggetta ad autorizzazione da parte del Sindaco competente per territorio previo parere favorevole dell' Ispettorato ripartimentale

delle foreste da rilasciarsi su modulo fornito dalla Regione contenente le prescrizioni e le modalita' tecniche di raccolta. Non e' considerato raccoglitore chi raccoglie o detiene per uso proprio o della famiglia senza farne commercio piante officinali in quantita' non superiore a quella stabilita nell' elenco approvato con rd 26 maggio 1932 n. 772 o per quelle che saranno individuate piante officinali nella quantita' che verra' contestualmente stabilita. I richiedenti indicano nella domanda la specie delle piante e le localita' ove intendono esercitare la raccolta. La autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi incaricati della vigilanza. E' vietato a chiunque ivi compreso il proprietario del fondo salvo si tratti di terreno messo a coltura arrecare danno alle piante officinali spontanee di cui al primo comma del presente articolo. Resta comunque fermo il disposto del successivo articolo 6 per le piante officinali comprese nelle tabelle allegate alla presente legge.

ARTICOLO 9

La raccolta e/ o l' asportazione di esemplari delle specie spontanee di cui alle tabelle A e B nonche' di quantita' eccedenti quelle indicate all' articolo 3 della presente legge con o senza fiori e/ o parti sotterranee puo' essere consentita per scopi scientifici didattici o farmaceutici previa autorizzazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore incaricato e fermo restando il regime dominicale dei beni stessi. L' autorizzazione e' personale e a termine e deve precisare la localita' lo scopo della raccolta la specie il numero approssimativo di esemplari da raccogliere o da asportare. Il soggetto autorizzato e' tenuto a portare con se' l' autorizzazione durante le operazioni di raccolta ed asportazione e di trasporto fino al luogo di destinazione nonche' ad esibirla a richiesta degli organi di vigilanza.

ARTICOLO 10

Sono escluse dai divieti e dalle limitazioni della presente legge le piante non spontanee appartenenti a specie comprese nelle tabelle allegate alla presente legge provenienti da giardini vivai serre e colture floricole in genere. Le piante non spontanee di cui al precedente comma i loro fiori e parti sotterranee se poste in commercio devono essere accompagnate da certificato di provenienza redatto dal produttore. Chiunque coltiva a fini commerciali piante appartenenti a specie protette ai sensi della presente legge deve darne comunicazione scritta al Sindaco ed al Presidente della Comunita' montana o del Consorzio dei Comuni per l' esercizio delle deleghe in agricoltura competenti per territorio.

ARTICOLO 11

Gli elenchi delle specie protette sono permanentemente depositati a disposizione della popolazione presso la Regione le Province i Comuni le Comunita' montane ed i Consorzi dei Comuni per l' esercizio delle deleghe in agricoltura e divulgati con idonei mezzi illustrativi presso scuole uffici enti pubblici e nelle altre sedi ritenute opportune.

ARTICOLO 12

Le funzioni di vigilanza e le funzioni amministrative riguardanti l' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono delegate alle Comunita' montane ed ai Consorzi dei Comuni per l' esercizio delle deleghe in agricoltura. Alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo articolo 13 si applica la legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45. All' accertamento ed alla sanzione ivi compresa la notifica delle violazioni procedono i soggetti indicati nell' articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 nonche' il Corpo Forestale dello Stato.

ARTICOLO 13

Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da lire 5.000 a lire 50.000 per la violazione delle disposizioni di cui all' articolo 8 sesto comma; b) da lire 10.000 a lire 100.000 per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 3 4 e 7; c) da lire 15.000 a lire 150.000 per chi non provvede alla comunicazione

di cui all' articolo 10 terzo comma; d) da lire 20.000 a lire 200.000 per chi pone in commercio le piante protette non spontanee di cui all' articolo 10 primo comma senza il certificato di provenienza di cui al secondo comma dello stesso articolo; e) da lire 50.000 a lire 500.000 per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 8 secondo comma; f) da lire 70.000 a lire 700.000 per irregolarita' nell' esercizio delle attivita' autorizzate a norma dell' articolo 9. Sono inoltre confiscate le piante protette ai sensi della presente legge in relazione alle quali e' stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente comma lettere b) d) e).

ARTICOLO 14

Sono abrogati limitatamente al territorio della Regione Liguria gli articoli 2 3 4 e 5 della legge 6 gennaio 1931 n. 99 e gli articoli 1 2 e 3 del rd 19 dicembre 1931 n. 1793.

ARTICOLO 15

Per il finanziamento da parte degli enti delegati delle spese derivanti dall' attuazione della presente legge si applica l' articolo 16 lettera b) della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45.

ARTICOLO 16

All' onere derivante dall' attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo in termini di competenza di quota pari a lire 40.000.000 facente parte dello stanziamento destinato al finanziamento del disegno di legge << Istituzione del fondo di garanzia per il credito agrario >> ed iscritto al capitolo 9030 << Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1983 e corrispondente istituzione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1984 del capitolo 2400 << Spese destinate agli interventi di tutela della flora spontanea >> con lo stanziamento di lire 40.000.000 in termini di competenza. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 17

La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 30 gennaio 1984

TABELLE A B E C 2

Specie di piante spontanee protette e delle quali e' vietato il commercio tanto allo stato fresco quanto allo stato secco.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 1

1) Aquilegia species Aquilegia 2) Aster alpinus L. Astro delle Alpi 3) Campanula sabatia De Not. Campanula savonese 4) Convolvulus sabatius Viv. Concolvolo savonese 5) Cyclamen species Ciclamino 6) Dictamnus albus L. Dittamo 7) Drosera rotundifolia L. Rosolida 8) Eryngium spinalba Vill. Regina delle Alpi 9) Fritillaria species Fritillaria 10) Leontopodium alpinum Cass. Stella alpina 11) Leuzea conifera (L.) DC Centaurea conifera 12) Lilium bulbiferum L. Giglio rosso 13) Lilium martagon L. Giglio Martagone 14) Lilium pomponium L. Giglio rosso 15) Nigritella nigra (L.) Reichenb. Nigritella 16) Ophrys species Ofride 17) Peonia officinalis L. Peonia officinale 18) Phyteuma cordatum Balbis Fiteuma di Balbis 19) Pinguicula vulgaris Pinguicola 20) Primula marginata Curtis Primula marginata 21) Pulsatilla alpina (L.) Delarbre Anemone alpino 22) Romulea ligustica Parl. Romulea ligure 23) Tulipa species Tulipano selvatico 24) Soldanella alpina L. Soldanella 25) Viola valderia All. Viola di Valdieri.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 2

TABELLA B

1) Jovibarba allionii (Jordan et Fourr) DA Webb Semprevivo giallo 2) Saxifraga caesia L. Sassifraga cesia 3) Saxifraga callosa S. Sassifraga callosa 4) Saxifraga oppositifolia L. Sassifraga a foglie opposte 5) Sempervivum arachnoideum L. Semprevivo ragnateloso 6) Sempervivum calcareum Jordan Semprevivo calcareo 7) Sempervivum tectorum L. Semprevivo dei tetti

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 3

TABELLA C

1) Arnica montana L. Arnica 2) Campanula isophylla Moretti Campanula a foglie uguali 3) Convallaria majalis L. Mughetto 4) Daphne species Dafne 5) Echinops ritro L. Cardo azzurro 6) Erythronium dens - canis L. Dente di cane 7) Galanthus nivalis L. Bucaneve 8) Gentiana species Genziana 9) Gentianella species Genzianella 10) Iris graminea L. Giaggiolo selvatico 11) Iris lutescens L. Giaggiolo selvatico 12) Leucojum vernum L. Campanellina 13) Leuzea rhapontica (L.) G. Holub Centaurea rapontica 14) Narcissus species Narciso 15) Orchis species Orchidea 16) Rhaponticum bichnellii (Briq.) Dostal Fiordaliso rapontico 17) Ruscus aculeatus L. Pungitopo 18) Saxifraga cochlearis Reichenb. Sassifraga cocleare 19) Scilla bifolia L. 20) Trollius europaeus L.

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1984

___Num:0009

___Boll___Uff___Num:07

___Boll___Uff___Anno:1984